



Contratto per la prestazione di servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori

concluso ai sensi dell'art. 58 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento nonché i termini definiti ai fini di tale regolamento, come modificata (di seguito "**Regolamento**") e della Legge n. 266/2005 Coll. sulla tutela dei consumatori nel settore dei servizi finanziari a distanza (in prosieguo "**Legge sulla tutela dei consumatori nel settore dei servizi finanziari a distanza**") (in prosieguo "**Contratto**").

Numero del documentazione contrattuale:

ARTICOLO 1 DATI DELLE PARTI CONTRAENTI

CLIENTE

Persona fisica

Nome:

Cognome:

Nato il:

Cittadinanza:

N. d'identif. personale:

Residenza / Sede legale / Sede operativa:

Via/numero:

CAP:

Città:

Paese:

Telefono:

E-mail:



A fini fiscali, il Cliente risiede nel seguente paese:

Paese del domicilio fiscale:

il Paese in cui il Cliente paga le tasse sul suo reddito mondiale. Elencare tutti i Paesi in cui il Cliente ha il domicilio fiscale.

Numero di identificazione fiscale (se assegnato):

(di seguito denominato "Cliente") da una parte, e

AGENTE DI BORSA

Ragione

sociale: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Organo
statutario::

Mgr. Anna Šuhajdová, Presidente
del Consiglio di amministrazione

Sede: Slávičie údolie 106, 81102 Bratislava

Conti per i clienti

N. di registro imprese: 36853054

Banca:

UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., succursale della
banca estera, Šancová 1/A, 813 33
Bratislava

P. IVA: SK2022505419

Denominazione del conto:

CAP.MAR.CLIENTS

Registrata al:: Registro delle Imprese c/o il TC di Bratislava III,
Sezione: Sa, Inserzione n.: 4295/B

IBAN:

SK5711110000001021136032

N. di
telefono:

+421 (2) 20706880

E-mail: info@capitalmarkets.sk

Web: www.capitalmarkets.sk

(già citato nel presente documento e di seguito denominato come "Agenti di borsa") la controparte (Cliente e Agente di borsa di seguito denominati congiuntamente come "Parti contraenti")



ARTICOLO 2 PREMESSA

2.1 Le Parti contraenti dichiarano la loro intenzione di concludere un contratto di base scritto in forma cartacea o su altro supporto durevole, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, in cui saranno stabiliti i diritti e gli obblighi fondamentali dell'Agente di borsa e del Cliente in relazione all'impegno dell'Agente di borsa di fornire al Cliente e per suo conto uno qualsiasi dei seguenti servizi di investimento come da richiesta dal Cliente, con la possibilità di fornire i seguenti servizi attraverso la Piattaforma:

- ricezione e trasmissione dell'ordine del Cliente ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) della Legge sui Titoli
- esecuzione dell'ordine del Cliente per suo conto ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. b) della Legge sui Titoli,

il tutto in forza dell'ordine del Cliente presentato nella forma concordata con l'Agente di borsa, mentre l'Agente di borsa intraprenderà tutte le azioni necessarie relative alla conclusione della negoziazione in base alle richieste del Cliente, secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Contratto e nelle Condizioni Generali di Contratto dell'Agente di borsa (in seguito denominate "**CGC**"), che costituiscono parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

3.1 I termini menzionati nel presente contratto hanno il significato indicato di seguito:

"Ask" significa un prezzo più alto nella quotazione a cui il Cliente può acquistare.

"Bid" significa un prezzo più basso nella quotazione a cui il Cliente può vendere.

"Saldo" indica il risultato finanziario totale sul Conto del Cliente dopo l'ultima transazione completata e l'ultima operazione di deposito/prelievo.

"Posizione lunga" nell'ambito della negoziazione di CFD indica una posizione di acquisto che aumenta di valore se i prezzi del Mercato sottostante aumentano. Ad esempio, in caso di coppie di valute: acquisto della Valuta di base contro la Valuta quotata.

"Azioni fisiche": significano investimenti azionari che rappresentano la proprietà di una società e sono negoziati nelle principali borse valori.

"Margine Garantito" nella negoziazione di CFD indica il margine necessario richiesto dall'Agente di borsa per aprire e mantenere una posizione.

"Conto del Cliente" indica il conto unico personalizzato del Cliente costituito da tutte le Operazioni completate, le Posizioni aperte e gli Ordini sulla Piattaforma, il Saldo di cassa del Cliente e i depositi/prelievi del Cliente.

"Posizione lunga" nell'ambito della negoziazione di CFD indica una posizione di vendita che aumenta di valore se i prezzi del Mercato sottostante scendono. Ad esempio, in caso di Coppie di valute: la vendita della Valuta di base contro la Valuta quotata. La Posizione corta è l'opposto della Posizione lunga.

"Quotazione" indica informazione sul prezzo corrente di una specifica Attività Sottostante sullo stato di prezzi Bid e Ask.



"**Valuta Quotata**" indica una seconda valuta in una Coppia di Valute che può essere acquistata o venduta dal Cliente per la Valuta Base.

"**Lotto**" indica un'unità che misura il Volume dell'Operazione che è specifica per ogni Attività Sottostante di CFD.

"**Attivo**" indica il Saldo più o meno l'Utile o la Perdita Mobile derivante dalla Posizione Aperta ed è calcolato così: Attivo = Saldo + Utile mobile - Perdita mobile.

"**Margin Call**" indica una situazione in cui l'Agente di borsa informa il Cliente della necessità di depositare un Margine aggiuntivo nel caso in cui il Cliente non disponga di un margine sufficiente per aprire o mantenere posizioni aperte.

"**Margine**" indica l'importo dei fondi necessari a garantire l'apertura e il mantenimento di una posizione aperta in una transazione CFD.

"**Negoziazioni soggette a margine**" nella negoziazione di CFD significa negoziazione con leva finanziaria (trading con Leva) in cui il Cliente può eseguire Operazioni anche se ha meno fondi sul Conto Cliente rispetto al Volume dell'Operazione stessa.

"**Valuta del Conto Cliente**" significa la valuta in cui è denominato il Conto Cliente, che può essere Euro e Dollaro USA o qualsiasi altra valuta offerta dall'Agente di borsa.

"**Coppia di valuta**" indica un oggetto o un'Attività Sottostante di un CFD basato sulla variazione di valore di una valuta rispetto a un'altra. Una coppia di valuta è composta da due valute (Valuta quotata e Valuta base) e mostra la quantità di Valuta quotata necessaria per acquistare un'unità di Valuta base.

"Sede di esecuzione" sono soggetti dai quali sono stati inseriti gli Ordini di esecuzione finale (cioè sono stati completamente eseguiti). Per sede di esecuzione si intende un mercato regolamentato (ad esempio una borsa valori), un sistema multilaterale di negoziazione, un internalizzatore sistematico o un market maker, o un altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge una funzione simile a una delle funzioni sopra menzionate in un paese terzo.

"**Volume dell'operazione**" nell'ambito della negoziazione di CFD significa Grandezza del Lotto moltiplicata per il numero di Lotti.

"**Posizione Aperta**" indica qualsiasi Posizione Lunga o Corta che non sia un'Operazione Completata.

"**Leva**" nella negoziazione di CFD indica il rapporto tra il Volume dell'Operazione e il Margine Iniziale. Un rapporto di 1:100 significa che il Margine iniziale richiesto per aprire una posizione è 100 volte inferiore al volume dell'operazione.

"**Profitto/perdita mobile**" nell'ambito di negoziazioni di CFD indica il profitto/perdita corrente nelle Posizioni Aperte calcolato/-a alle Quotazioni correnti.

"**Margine iniziale**" nell'ambito di negoziazioni di CFD indica il margine necessario, richiesto dall'Agente di borsa per aprire una posizione.

"**Attività Sottostante**" indica un oggetto o un'attività sottostante in un CFD, che può essere una coppia di valute, futures, metalli, indici azionari, azioni e materie prime. Resta inteso che l'elenco è soggetto a modifiche e i Clienti devono sempre fare riferimento alla Piattaforma.

"**Mercato Sottostante**" indica il mercato rilevante su cui è negoziata l'Attività Sottostante di CFD.

"**Margine necessario**" nell'ambito di negoziazioni di CFD indica il margine necessario, richiesto dall'Agente di borsa per mantenere le Posizioni aperte.

"**Giorno lavorativo**" indica qualsiasi giorno diverso dal sabato o dalla domenica, o dai giorni festivi e dalle festività della Repubblica Slovacca.

"**Credenziali di accesso**" indicano il nome utente e la password del Cliente necessari per accedere e utilizzare la/e Piattaforma/e.

"**Differenza**" indica la differenza tra il prezzo all'apertura di un'Operazione e il prezzo alla chiusura di tale Operazione.

"**Servizi**" indicano i servizi offerti/forniti dall'Agente di borsa al Cliente in conformità al Contratto

"**Slittamento (slippage)**" significa differenza tra il prezzo atteso di un'Operazione in CFD e il prezzo al quale l'Operazione viene realmente eseguita. Lo slittamento si verifica spesso in periodi di maggiore volatilità (ad esempio, a causa della pubblicazione di notizie) e rende impossibile l'esecuzione di un Ordine a un prezzo specifico quando si utilizzano gli



Ordini di mercato e anche quando si eseguono Ordini di grandi dimensioni, quando potrebbe non esserci abbastanza interesse sul mercato al livello del prezzo desiderato per mantenere il prezzo atteso della negoziazione.

"Posizioni abbinata" nell'ambito della negoziazione di CFD indica le posizioni Lunghe e Corte con lo stesso Volume di operazioni aperte sul Conto cliente per lo stesso CFD.

"Spread" nell'ambito della negoziazione di CFD indica la differenza tra l'Ask e il Bid dell'Attività Sottostante del CFD nello stesso momento.

"Swap o Rollover" nell'ambito della negoziazione di CFD indica l'interesse aggiunto o dedotto per mantenere una posizione aperta durante la notte.

"Volume di mercato standard" nell'ambito della negoziazione di CFD indica il numero massimo di unità dell'Attività Sottostante che vengono assegnate dall'Agente di borsa per l'esecuzione.

"Flusso di quotazioni" indica il flusso di Quotazioni sulla Piattaforma per ogni CFD.

"Trailing Stop" nell'ambito della negoziazione di CFD indica un Ordine di stop loss impostato a un livello percentuale inferiore al prezzo di mercato - per una posizione lunga. Il prezzo del trailing stop si adegua alle fluttuazioni del prezzo. Un ordine sell trailing stop fissa il prezzo di stop a un importo fisso inferiore al prezzo di mercato con una tolleranza di "trailing". Quando il prezzo di mercato sale, anche il prezzo di stop aumenta di una tolleranza ben specificata, ma se il prezzo di mercato scende, il prezzo di stop non cambia e l'ordine di mercato viene inserito quando il prezzo raggiunge il livello di stop.

"Transazione completata" nell'ambito della negoziazione di CFD significa due negoziazioni opposte nello stesso volume (apertura e chiusura di una posizione): acquistare e poi vendere, e viceversa.

"Livello di Margine" nell'ambito della negoziazione di CFD indica il rapporto percentuale tra Attività e Margine necessario. Viene calcolato come segue: Livello di margine = (Attività / Margine necessario) x 100%.

"Posizione chiusa" è l'opposto della Posizione aperta

"Margine libero" indica l'ammontare dei fondi disponibili nel Conto del Cliente che possono essere utilizzati per aprire una Posizione o mantenere una Posizione aperta. Il margine libero viene calcolato come segue: Attività (meno) Margine necessario [Margine libero = Attività - Margine necessario].

"Sito web" indica il sito web dell'Agente di borsa www.investingfox.com e qualsiasi altro sito web che l'Agente di borsa può gestire.

"Dimensione del Lotto" indica il numero di Attività Sottostanti in un singolo Lotto CFD.

"Valuta base" indica la prima valuta in una Coppia di Valute che può essere acquistata o venduta dal Cliente per la Valuta Quotata.

"Dettagli di base" indicano i dettagli necessari all'Agente di borsa per poter piazzare un Ordine, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il tipo di Strumento Finanziario, il tipo di Ordine, la Direzione (Acquisto o Vendita), il volume, il tipo di Attività Sottostante, se il Cliente piazza un Ordine Pendente (Limit o Stop), il Cliente imposterà il prezzo atteso al quale l'Ordine dovrebbe raggiungere il mercato e anche eventuali Stop Loss o Take Profit, ecc.

"Base di quotazione" indica, in relazione alla negoziazione di CFD, le informazioni sul Flusso di Quote memorizzate sul server.

"Contratto" indica il Contratto unitamente agli Allegati e a qualsiasi altro documento ad esso allegato e successivo: CGC, Politica di classificazione dei clienti, Fondo di garanzia per gli investitori, Politica sul conflitto di interessi, Strategia di esecuzione degli ordini, Informativa sui rischi, Procedura di reclamo, Politica sui cookies e successive modifiche, Informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali/Privacy Notice.

"Richiesta di apertura conto" indica il modulo/questionario compilato dal Cliente ai fini di richiedere i Servizi dell'Agente di borsa ai sensi del presente Contratto e il Conto Cliente, attraverso il quale l'Agente di borsa otterrà, tra l'altro, informazioni per identificare e verificare il Cliente, classificare il Cliente e ottenere informazioni relative all'idoneità o all'adeguatezza (a seconda dei casi) ai sensi della Normativa Applicabile.

3.2 I termini il cui significato non è specificamente definito o disciplinato nel Contratto saranno interpretati in conformità al significato definito per tali termini nelle CGC.



ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO

- 4.1 L'Agente di borsa si impegna a provvedere in nome e per conto del Cliente al servizio di investimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2.1, del presente Contratto in relazione ad Azioni fisiche, CFD o altri strumenti finanziari alle condizioni previste dal presente Contratto e in conformità ai requisiti e alle istruzioni del Cliente, nel rispetto delle leggi, delle norme e delle consuetudini applicabili dei mercati finanziari nazionali ed esteri.
- 4.2 Le disposizioni dell'art. 31 e succ. della Legge sui Titoli in combinato disposto con l'art. 577 e succ. Codice Commerciale e le disposizioni della Legge sulla tutela dei consumatori nel settore dei servizi finanziari a distanza, se l'Agente di borsa procura l'acquisto o la vendita di un titolo. In tal caso, l'Agente di borsa si impegna, in qualità di Commissionario, a predisporre, in nome proprio e per conto del Cliente in qualità di Committente, il servizio di investimento di esecuzione dell'ordine del Cliente per conto di quest'ultimo relativo a uno o più strumenti finanziari, e a tal fine a svolgere le attività per il raggiungimento del suddetto risultato, il tutto nei termini e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e in conformità alle esigenze e alle istruzioni del Cliente, nel rispetto della normativa vincolante. Nel rapporto di commissione derivante dal presente Contratto, l'Agente di borsa agisce come Commissionario e il Cliente come Committente.
- 4.3 L'Agente di borsa si impegna ad agire con il dovere di diligenza professionale e in conformità agli Ordini del Cliente e agli interessi noti all'Agente di borsa quando fornisce i Servizi. L'Agente di borsa può discostarsi dagli Ordini del Cliente solo se ciò è urgentemente necessario nell'interesse del Cliente e se l'Agente di borsa non può ottenere il consenso del Cliente in tempo utile. L'Agente di borsa ha il diritto di avvalersi di un'altra persona per adempiere ai suoi obblighi. In questo caso, tuttavia, sarà responsabile nei confronti del Cliente come se avesse gestito l'operazione in prima persona.
- 4.4 L'Agente di borsa svolgerà l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2.1 del Contratto per il Cliente a titolo oneroso e ciò in forza del listino prezzi presente sul Sito Web.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI PRESETAZIONE DEL SERVIZIO

- 5.1 L'Agente di borsa fornisce i Servizi attraverso la Piattaforma.
- 5.2 Il Cliente completa e presenta all'Agente di borsa la Richiesta di apertura conto insieme ad altri documenti di identificazione richiesti dall'Agente di borsa. Dopo aver effettuato una verifica, l'Agente di borsa invierà una notifica al Cliente per informarlo se è stato accettato come Cliente. Il Cliente è consapevole che l'Agente di borsa non è tenuto (e potrebbe non essere autorizzato ai sensi della Normativa applicabile) ad accettare una persona come Cliente fino a quando non avrà ricevuto tutta la documentazione necessaria, corretta e completamente compilata, e non avrà effettuato tutti gli accertamenti interni (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli accertamenti incentrati sull'anti-riciclaggio, i test di idoneità e adeguatezza - a seconda dei casi). Il Cliente è inoltre consapevole del fatto che l'Agente di borsa si riserva il diritto di stabilire ulteriori requisiti di accertamento per accettare Clienti residenti in determinati Paesi. L'Agente di borsa avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione, di non accettare alcuna persona fisica o giuridica come Cliente.
- 5.3 Il Contratto entrerà in vigore a partire dalla data in cui il Cliente avrà ricevuto (i) una comunicazione con la quale l'Agente di borsa informa il Cliente che è stato accettato come Cliente o che è stato aperto un Conto Cliente per il Cliente e/o (ii) qualsiasi altra conferma e/o decisione che porti all'apertura di un Conto Cliente.
- 5.4 L'Agente di borsa dovrà aprire uno o più Conti Cliente e rilasciare le credenziali di accesso al Cliente per consentirgli di accedere alla Piattaforma e inserire manualmente gli Ordini in modo autonomo.



- 5.5 I requisiti per la prestazione dei Servizi in relazione ai CFD sono riportati nell'Allegato n. 1 al Contratto e rappresentano le disposizioni complementari al Contratto e formano un tutto inscindibile con il Contratto.
- 5.6 Se non espressamente richiesto dal Cliente e concordato per iscritto tra le Parti contraenti, l'Agente di borsa non fornirà alcuna forma di consulenza sugli investimenti al Cliente. Il Cliente è tenuto a decidere autonomamente come gestire il Conto cliente, a inserire gli Ordini e a prendere decisioni pertinenti a propria discrezione.
- 5.7 L'Agente di borsa non fornisce consulenza legale, fiscale o di altro tipo in relazione a qualsiasi Operazione. Il Cliente può scegliere di richiedere una consulenza indipendente prima di concludere un'Operazione.
- 5.8 L'Agente di borsa può, di tanto in tanto e a sua esclusiva discrezione, fornire al Cliente informazioni, notizie, commenti di mercato o altre informazioni (in prosieguo "Informazioni") che non sono considerate parte dei Servizi al Cliente. Le informazioni possono anche essere pubblicate sul sito web dell'Agente di borsa e/o fornite sotto forma di newsletter a tutti gli iscritti. Quando lo fa: (a) l'Agente di borsa non è responsabile di tali Informazioni, (b) l'Agente di borsa non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'accuratezza, alla correttezza o alla completezza di tali Informazioni, né in merito alle conseguenze fiscali o legali della relativa Operazione, (c) tali Informazioni sono fornite al solo scopo di consentire al Cliente di prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e non costituiscono raccomandazioni in materia di investimenti o promozioni finanziarie non richieste per il Cliente, (d) se le Informazioni contengono una restrizione in merito alla persona o alla categoria di persone a cui le Informazioni sono destinate o distribuite, il Cliente accetta di non trasmetterle a tale persona o alla categoria di persone, (e) il Cliente accetta che l'Agente di borsa non garantisce il momento in cui le Informazioni vengono ricevute dal Cliente o che il Cliente riceverà le Informazioni nello stesso momento degli altri Clienti. Le parti contraenti concordano che i commenti di mercato, le notizie o altre informazioni fornite o rese disponibili dall'Agente di borsa al Cliente possono essere modificate e ritirate in qualsiasi momento senza preavviso.
- 5.9 Nel fornire i Servizi, l'Agente di borsa è tenuto, ai sensi della Normativa applicabile, a richiedere al Cliente o al potenziale Cliente informazioni sulle sue conoscenze, sulla sua esperienza nel campo degli investimenti relativi al tipo specifico del Servizio o dello strumento finanziario offerto o richiesto, sulla sua capacità di sopportare perdite e rischi, in modo che l'Agente di borsa possa valutare se il Servizio o lo strumento finanziario è appropriato per il Cliente. Se il Cliente o il potenziale Cliente sceglie di non fornire informazioni sulla sua conoscenza, esperienza, capacità di sopportare perdite e rischi, o se non fornisce informazioni sufficienti sulla sua conoscenza, esperienza, capacità di sopportare perdite e rischi, l'Agente di borsa non sarà in grado di determinare se il servizio o lo strumento finanziario è adatto a lui.
- 5.10 L'Agente di borsa avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione, di richiedere ulteriori informazioni relative al Cliente e/o di aggiornare i dati forniti dal Cliente ogni qualvolta lo ritenga necessario. L'Agente di borsa presume che le informazioni fornite dal Cliente siano accurate e complete e l'Agente di borsa non sarà responsabile nei confronti del Cliente nel caso in cui tali informazioni siano incomplete, fuorvianti, modificate o diventino imprecise e si riterrà che l'Agente di borsa abbia adempiuto ai propri obblighi ai sensi della Normativa applicabile, a meno che il Cliente non abbia informato l'Agente di borsa di tali modifiche.

ARTICOLO 6

PIATTAFORMA E CONTI DEI CLIENTI

- 6.1 Il Cliente è l'unico responsabile dell'acquisto e della manutenzione delle apparecchiature compatibili necessarie per l'accesso e l'utilizzo delle Piattaforme, che comprendono, come minimo, un computer, un telefono cellulare o un tablet (a seconda della Piattaforma utilizzata), una connessione internet, un telefono o un'altra linea di accesso. L'accesso a internet è indispensabile e il Cliente è l'unico responsabile delle spese necessarie per la connessione a internet.
- 6.2 Il Cliente dichiara e garantisce di aver installato e implementato adeguati mezzi di protezione per quanto riguarda la



sicurezza e l'integrità del proprio computer, telefono cellulare o tablet, e di aver adottato misure adeguate per proteggere il proprio sistema da virus informatici, contenuti analoghi dannosi o inappropriati, dispositivi, informazioni o dati che potrebbero potenzialmente danneggiare il Sito Web, la/e Piattaforma/e o altri sistemi dell'Agente di borsa. Il Cliente si impegna inoltre a proteggere l'Agente di borsa dalla trasmissione non autorizzata di virus informatici o di altri contenuti o dispositivi altrettanto dannosi o inappropriati alla/e Piattaforma/e dal proprio computer, telefono cellulare o tablet.

- 6.3 L'Agente di borsa non sarà responsabile nei confronti del Cliente in caso di guasto, danneggiamento, distruzione e/o riformattazione delle registrazioni e dei dati memorizzati nel sistema informatico, nel telefono cellulare o nel tablet del Cliente. L'Agente di borsa non sarà inoltre responsabile se il Cliente subisce ritardi e altre forme di problemi di integrità dei dati causati dalla sua configurazione hardware o da una cattiva gestione. L'Agente di borsa non è responsabile di eventuali interruzioni, ritardi o problemi di comunicazione tra il Cliente e la/e Piattaforma/e.
- 6.4 Gli Ordini vengono inseriti all'Agente di borsa sulla(e) Piattaforma(e) utilizzando i dati di accesso tramite un computer compatibile del Cliente connesso a internet. Il Cliente concorda che l'Agente di borsa avrà il diritto di fare affidamento e di agire in base a un Ordine che è stato inserito utilizzando le Credenziali sulla(e) Piattaforma(e) senza ulteriori accertamenti fatti al Cliente e che tutti questi Ordini saranno vincolanti per il Cliente.
- 6.5 I tipi di Conti cliente offerti dall'Agente di borsa sulla Piattaforma e le loro caratteristiche sono elencati sul Sito web.
- 6.6 Il Conto Cliente sarà attivato dopo che il Cliente avrà effettuato il deposito minimo iniziale specificato dall'Agente di borsa e, se del caso, adeguato a propria discrezione. Il deposito minimo iniziale può variare a seconda del tipo di Conto cliente offerto al Cliente e/o del tipo di strumento finanziario negoziato su tale Conto cliente. Ai fini della presente disposizione, l'attivazione significa fornire al Cliente la capacità di operare attraverso la Piattaforma (di utilizzare le sue funzionalità).
- 6.7 Se un Conto cliente rimane inattivo per uno o più mesi (ad es. nessuna negoziazione, nessun deposito o prelievo vengono effettuati), può essere addebitata una commissione mensile di mantenimento, che può variare a seconda del tipo di Conto cliente o di strumento finanziario. Gli oneri applicati sono elencati sul Sito web. L'Agente di borsa si riserva il diritto di chiedere al Cliente di presentare la documentazione (in particolare, la documentazione ai sensi dei punti 5.9 e 5.10 del Contratto) al fine di iniziare a utilizzare il Conto Cliente. I fondi in un conto inattivo appartengono al Cliente e l'Agente di borsa deve tenere e conservare i registri e restituire tali fondi al Cliente in qualsiasi momento su sua richiesta. Il Cliente è consapevole che il Conto Cliente è un conto di trading e non un conto di deposito. Si noti che se i documenti forniti dal Cliente all'Agente di borsa (in particolare i documenti di cui ai punti 5.9 e 5.10 del Contratto) scadono e il Cliente non fornisce documenti aggiornati, il Conto cliente dello stesso sarà considerato inattivo.
- 6.8 Se il Conto Cliente rimane inattivo per un (1) anno o più, l'Agente di borsa si riserva il diritto di designare il Conto Cliente come inattivo. L'Agente di borsa si riserva il diritto di chiedere al Cliente di presentare la documentazione (in particolare, la documentazione ai sensi dei punti 5.9 e 5.10 del Contratto) al fine di iniziare a utilizzare il Conto Cliente. L'Agente di borsa si riserva il diritto di chiudere i conti inattivi previa notifica al Cliente inviata al suo ultimo indirizzo conosciuto.
- 6.9 L'Agente di borsa avrà il diritto di unire tutti i Conti Cliente aperti per conto del Cliente, consolidare i Saldi di tali Conti e regolare tali Saldi in caso di risoluzione del Contratto.
- 6.10 Qualsiasi deposito sul Conto del Cliente ai sensi del presente Contratto deve essere effettuato esclusivamente con strumenti diversi dai contanti.



ARTICOLO 7

DIRITTI E OBBLIGHI DELL'AGENTE DI BORSA

- 7.1 L'Agente di borsa ha la facoltà di esercitare i diritti e gli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla legislazione in materia personalmente o tramite terzi, ed è tenuto a comunicare a tali soggetti le informazioni necessarie per l'adempimento dell'oggetto del Contratto.
- 7.2 L'Agente di borsa non potrà stipulare un contratto di riacquisto (o un accordo quadro o di altro tipo su operazioni di finanziamento tramite titoli relative agli strumenti finanziari del Cliente) per conto proprio o per conto del Cliente e per conto di quest'ultimo, né utilizzare in altro modo gli strumenti finanziari del Cliente per conto proprio o per conto di un altro, a meno che il Cliente non abbia dato il proprio consenso esplicito all'utilizzo degli strumenti finanziari secondo i termini e le condizioni specificati dall'Agente di borsa, ai quali il Cliente ha acconsentito e non ha confermato tale consenso (nel caso di un cliente non professionale, anche per iscritto).
- 7.3 Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica del Cliente sia fornito nell'intestazione del presente Contratto o il Cliente fornisca in altro modo all'Agente di borsa il proprio indirizzo di posta elettronica, si riterrà che il Cliente acconsenta, in conformità alla legge applicabile, alla fornitura di informazioni e corrispondenza che non richiedono la sua firma o la cui natura lo consenta, e con la sua firma (anche a distanza) sul presente Contratto riconosce lo stesso, che, a sua scelta, preferisce questa forma di fornitura di informazioni alla fornitura di informazioni in forma cartacea o su altro supporto durevole, e l'invio di tali informazioni avrà l'effetto di adempiere all'obbligo dell'Agente di borsa di informare il Cliente ai sensi del presente paragrafo. Ciò vale anche se il Cliente è un cliente non professionale. In qualsiasi momento, dopo che il Cliente ha scelto la forma di fornitura delle informazioni e della corrispondenza ai sensi del presente paragrafo, il Cliente ha il diritto di richiedere per iscritto una modifica della forma di fornitura di tali informazioni e quindi di richiedere tutte le informazioni pertinenti in forma cartacea.
- 7.4 L'Agente di borsa non sarà responsabile della violazione di qualsiasi obbligo di un soggetto (compreso l'emittente di un titolo) con cui ha stipulato un contratto per la predisposizione degli affari del Cliente ai sensi del presente Contratto e non sarà in alcun modo responsabile dell'adempimento di qualsiasi obbligo assunto da qualsiasi altra persona in relazione alla predisposizione degli affari del Cliente.

ARTICOLO 8

DIRITTI E OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 8.1 Il Cliente si impegna a comunicare all'Agente di borsa tutti i fatti essenziali per l'esecuzione del presente Contratto.
- 8.2 Il Cliente conferma di aver preso conoscenza della Procedura di reclamo dell'Agente di borsa, da cui si evince la procedura per la presentazione di reclami, di esposti e la loro gestione, e di aver informato l'Agente di borsa di tutte le informazioni essenziali sulla sua situazione finanziaria, sulla sua esperienza, sulle sue conoscenze nel campo degli investimenti in titoli o strumenti finanziari, sulla sua capacità di sopportare una perdita e sulle intenzioni di investimento che desidera conseguire attraverso il presente Contratto. Allo stesso tempo, il Cliente è tenuto a notificare all'Agente di borsa eventuali modifiche di tali dati, qualora si verificano durante il periodo di validità del presente Contratto. Il Cliente è consapevole della possibilità di potenziali rischi o perdite derivanti dalla negoziazione di strumenti finanziari e ne è stato informato dall'Agente di borsa. L'Agente di borsa avverte inoltre il Cliente che i rendimenti attesi o possibili non sono garantiti e che non è garantito nemmeno il recupero dell'importo investito.
- 8.3 Il Cliente riconosce che, in conformità alle disposizioni dell'art. 73a della Legge sui Titoli o sulla base di un Contratto scritto con l'Agente di borsa, o in forza di una sua autorizzazione scritta e di una terza parte (anche straniera), l'Agente di borsa è obbligato a raccogliere, elaborare e conservare i dati personali del Cliente ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e per l'intera durata del Contratto, o per il periodo di tempo strettamente necessario, nella misura e per lo scopo previsti dalla Legge sui Titoli, dal Regolamento, da altre leggi pertinenti. Il Cliente è tenuto a fornire tali dati su



richiesta dell'Agente di borsa entro il termine stabilito da quest'ultimo. Il Cliente dichiara di essere stato informato dall'Agente di borsa che tutti i dati personali da lui comunicati sono soggetti all'obbligo di riservatezza ai sensi della legge n. 18/2018 Coll. sulla tutela dei dati personali, e successive modifiche, o di altre leggi.

- 8.4 L'Agente di borsa avrà il diritto di consentire al Cliente l'accesso remoto via Internet a tutte le informazioni relative alle attività previste dal presente Contratto, comprese tutte le informazioni registrate dall'Agente di borsa sul Cliente e sulle operazioni eseguite ai sensi del presente Contratto, in base alle quali il Cliente concede all'Agente di borsa il consenso a questo metodo di divulgazione delle informazioni.
- 8.5 Il Cliente può autorizzare per iscritto un agente finanziario o un agente di investimento vincolato (di seguito "AF") o imprese di investimento o soggetti ai sensi di altre legislazioni pertinenti in vigore in uno Stato membro dell'Unione Europea (di seguito "altri soggetti") ad agire, in particolare, per ricevere e inoltrare gli ordini del Cliente all'Agente di borsa ai sensi delle disposizioni delle CGC e del Contratto con l'Agente di borsa, che successivamente eseguirà/piazzerà tali negoziazioni, e inoltre, all'Agente di borsa, per notificare all'AF o ad altri soggetti qualsiasi informazione derivante dal presente Contratto.

ARTICOLO 9

ORDINI

- 9.1 Il Cliente trasmette all'Agente di borsa un ordine di acquisto di titoli o altri strumenti finanziari sotto forma di Ordine, che deve soddisfare i requisiti stabiliti nel presente Contratto o nelle CGC e che deve essere presentato dal Cliente secondo le modalità stabilite nel presente Contratto o nelle CGC.
- 9.2 Se non diversamente previsto nelle CGC, il termine Ordine include la presentazione di un ordine per l'esecuzione di un altro servizio offerto dall'Agente di borsa.
- 9.3 Il Cliente può inserire Ordini sulla(e) Piattaforma(e) utilizzando le proprie Credenziali di accesso che sono state rilasciate dall'Agente di borsa a tale scopo o per telefono fornendo i dettagli di identificazione e i Dati di Base richiesti.
- 9.4 L'Agente di borsa avrà il diritto di fare affidamento e di eseguire un Ordine inserito utilizzando le Credenziali sulla(e) Piattaforma(e) senza ulteriori accertamenti e tutti questi Ordini saranno vincolanti per il Cliente.
- 9.5 Gli ordini inseriti per telefono vengono piazzati dall'Agente di borsa tramite i Servizi di comunicazione elettronica.
- 9.6 L'Agente di borsa farà ogni ragionevole sforzo per eseguire l'ordine del Cliente, ma si conviene e si comprende che, nonostante i ragionevoli sforzi dell'Agente di borsa, la trasmissione o l'esecuzione potrebbero non essere sempre raggiunte per ragioni al di fuori del controllo dell'Agente di borsa.
- 9.7 Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica, il Cliente è tenuto a ottenere un identificatore della persona giuridica (LEI) da un'autorità competente debitamente autorizzata a fornire identificatori di persone giuridiche. Nel caso di una persona giuridica, il Cliente non può (se previsto dalla Normativa applicabile) eseguire alcuna Operazione con l'Agente di borsa se il Cliente non dispone di un identificatore della persona giuridica.
- 9.8 L'Agente di borsa esegue gli ordini del Cliente in conformità alle CGC e alla Strategia di esecuzione degli ordini, che sono disponibili sul Sito web e possono essere aggiornate di volta in volta.
- 9.9 L'Agente di borsa fornisce al Cliente i resoconti adeguati sugli Ordini di quest'ultimo. Per questo motivo, l'Agente di borsa fornirà al Cliente l'accesso online al Conto Cliente attraverso la/e Piattaforma/e utilizzata/e dal Cliente e fornirà al Cliente informazioni sufficienti in conformità con la Normativa applicabile in merito agli obblighi di rendicontazione fornita ai Clienti.
- 9.10 L'Agente di borsa fornirà tempestivamente al Cliente le informazioni di base relative all'esecuzione del suo Ordine. L'Agente di borsa invierà al Cliente una comunicazione di conferma dell'esecuzione dell'ordine in conformità con la



Normativa applicabile quanto prima, ma non oltre il primo Giorno lavorativo successivo all'esecuzione, o se l'Agente di borsa riceve la conferma da una terza parte, non oltre il primo Giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma da parte della terza parte. Tale comunicazione conterrà le informazioni stabilite nelle Norme applicabili, ad eccezione delle seguenti informazioni, comuni per tutti gli Ordini: (a) Identificazione dell'Agente di borsa, (b) Data della negoziazione, (c) Tipo di Ordine, (d) Identificazione dello strumento, (e) Tipi di ordine, ad esempio acquisto/vendita, (f) Quantità, Prezzo unitario e Corrispettivo totale, (g) Commissioni e spese totali. L'Agente di borsa, inoltre, fornisce al Cliente su richiesta le informazioni sullo stato del suo Ordine.

9.11 Se il Cliente ha motivo di ritenere che un resoconto/la conferma sulla negoziazione non sia corretta o se non riceve il resoconto/la conferma sulla negoziazione quando avrebbe dovuto, il Cliente dovrà contattare l'Agente di borsa entro dieci (10) Giorni lavorativi dalla data in cui il resoconto/la conferma sulla negoziazione è stata inviata o avrebbe dovuto essere inviata. Se il Cliente non solleva alcuna obiezione durante questo periodo, il contenuto sarà considerato approvato e definitivo.

9.12 L'Agente di borsa avvisa il Cliente che ha il diritto di rifiutarsi di fornire il servizio richiesto (eseguire l'Ordine) in tutto o in parte se la sua fornitura minaccia un conflitto di interessi tra l'Agente di borsa e il Cliente o tra il Cliente e gli altri clienti dell'Agente di borsa o altrimenti ai sensi dell'articolo 71 della Legge sui Titoli e inoltre della legislazione pertinente, se l'esecuzione dell'Ordine del Cliente potrebbe comportare una violazione della sicurezza del sistema finanziario o una manipolazione del mercato.

9.13 Fatte salve le disposizioni del presente documento, l'Agente di borsa avrà il diritto, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione, senza preavviso al Cliente o senza fornire spiegazioni, di limitare l'attività di trading del Cliente, di annullare gli Ordini, di non accettare o rifiutare l'assegnazione e l'esecuzione degli Ordini, e il Cliente non avrà alcun diritto di richiedere danni, prestazioni specifiche o altri risarcimenti all'Agente di borsa in nessuna delle seguenti circostanze: (a) la connessione a internet o la comunicazione viene interrotta, (b) a seguito di una richiesta da parte di BNS o di qualsiasi altra autorità di regolamentazione o di vigilanza, di un ordine del tribunale o di autorità di prevenzione delle frodi o del riciclaggio di denaro, (c) in caso di dubbi sulla legalità o sull'autenticità dell'Ordine, (d) in caso di forza maggiore, (e) in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Contratto da parte del Cliente, (f) se l'Agente di borsa ha inviato al Cliente una comunicazione di risoluzione del Contratto, (g) se la Piattaforma rifiuta un Ordine a causa dei limiti di negoziazione imposti, (h) in caso di condizioni di mercato insolite, (i) se il Cliente non dispone di fondi sufficienti sul proprio conto per un determinato Ordine.

ARTICOLO 10

CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE

10.1 La Legge sui Titoli suddivide i clienti in tre categorie in base alla competenza, all'esperienza e alle conoscenze necessarie per prendere le proprie decisioni di investimento e per valutare correttamente i rischi connessi: (i) cliente non professionale, (ii) cliente professionale e (iii) controparte qualificata. L'Agente di borsa è tenuto a classificare il Cliente nella categoria pertinente (cliente non professionale, cliente professionale, controparte qualificata) e a notificare al Cliente tale classificazione, in quanto le singole categorie differiscono nel livello di protezione fornito al Cliente. L'Agente di borsa fornisce il servizio di investimento di ricezione e trasmissione di un ordine relativo a uno o più strumenti finanziari a tutte le categorie di clienti. Il cliente non professionale beneficia del livello di protezione massimo e dettagliato previsto dalla legge da parte dell'Agente di borsa. L'Agente di borsa ha classificato il Cliente come "Cliente non professionale" e il Cliente accetta tale classificazione. Le definizioni esatte delle singole categorie e dei relativi diritti sono riportati nelle Politiche di classificazione dei clienti pubblicate sul sito web dell'Agente di borsa.

10.2 Il Cliente accetta che per la sua classificazione e il suo trattamento l'Agente di borsa faccia affidamento sull'accuratezza, la completezza e la correttezza delle informazioni fornite dal Cliente nella sua Richiesta di apertura del conto e che il Cliente è tenuto a informare tempestivamente per iscritto l'Agente di borsa di qualsiasi cambiamento che si verifichi in futuro.



ARTICOLO 11

PRINCIPI DI CONDOTTA DELL'AGENTE DI BORSA

- 11.1 L'Agente di borsa, in particolare, è tenuto ad agire in modo onesto, giusto e professionale, nel rispetto dei migliori interessi del Cliente. I principi di prevenzione dei conflitti di interesse sono pubblicati nel documento Misure in caso di conflitto di interessi sul sito web dell'Agente di borsa. In caso dovesse insorgere il conflitto di interessi, l'Agente di borsa è sempre tenuto a dare precedenza agli interessi del Cliente. L'Agente di borsa è tenuto a informare i Clienti su ulteriori dettagli, in particolare sulla minaccia reale di conflitto di interessi.
- 11.2 Se il Cliente fornisce un'istruzione specifica in merito a un Ordine o alla sua natura specifica, l'Agente di borsa è tenuto a eseguire l'Ordine in conformità a tale istruzione specifica, e tale azione sarà considerata l'adempimento all'obbligo di ottenere il miglior risultato possibile per il proprio Cliente.
- 11.3 A seconda della natura dell'Ordine di Servizio, il Cliente ha diritto a ricevere informazioni comprensibili, in particolare su:
- a. Agente di borsa e servizi da lui prestati,
 - b. strumenti finanziari, che devono includere istruzioni e avvertenze adeguate in merito ai rischi associati all'investimento in tali strumenti e alla protezione degli strumenti finanziari o dei fondi del Cliente, e se lo strumento finanziario è destinato ai clienti non professionali o ai clienti professionali, tenendo conto del mercato di riferimento identificato,
 - c. sede di esecuzione del servizio,
 - d. procedure di trasmissione degli ordini incluse le strategie d'esecuzione di ordini,
 - e. tutti i costi e le relative commissioni, che devono includere informazioni relative ai servizi di investimento e ai servizi accessori, tra cui il costo della consulenza, il costo degli strumenti finanziari suggeriti al Cliente e le modalità di pagamento da parte del Cliente, compresi eventuali pagamenti di terzi,
 - f. tutti i servizi di investimento forniti e le singole operazioni (rendicontazione), in modo che il Cliente sia adeguatamente in grado di comprendere la natura e i rischi del servizio di investimento, nonché del tipo specifico di strumento di investimento proposto e di prendere quindi una decisione di investimento informata.
- 11.4 L'Agente di borsa procede con il reclamo in conformità alla legislazione applicabile, in particolare alla legge n. 250/2007 Racc. sulla tutela dei consumatori, e successive modifiche, e alla legge n. 266/2005 Racc. sulla tutela dei consumatori nel settore dei servizi finanziari a distanza. Le informazioni dettagliate sui diritti e gli obblighi del Cliente sono contenute nella Procedura di reclamo pubblicata sul sito web dell'Agente di borsa.
- 11.5 Attraverso il sito web dell'Agente di borsa i clienti ricevono informazioni su:
- a. Agente di borsa e servizi da lui prestati,
 - b. sede di esecuzione del servizio,
 - c. tutti i costi e le relative commissioni, che includono inoltre informazioni relative ai servizi di investimento e ai servizi accessori, tra cui il costo della consulenza, il costo degli strumenti finanziari suggeriti al Cliente e le modalità di pagamento da parte del Cliente, compresi eventuali pagamenti di terzi,
 - d. termini e condizioni generali,
 - e. Strategia d'esecuzione di Ordini,
 - f. strumenti finanziari e i rischi associati agli strumenti finanziari,



- g. politiche e modifiche di classificazione di clienti,
- h. procedura di reclamo
- i. informazioni generali ai clienti o ai potenziali clienti prima della prestazione di un servizio di investimento,
- j. informazioni chiave per gli investitori.

11.6 Il Cliente può utilizzare la lingua slovacca o ceca per comunicare con l'Agente di borsa; il Cliente accetta inoltre che l'Agente di borsa sia autorizzato a fornire informazioni al Cliente in dette lingue.

ARTICOLO 12

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

12.1 Il Cliente, apponendo la propria firma autografa (anche a distanza) accetta espressamente:

- a. la Strategia d'esecuzione di ordini pubblicata sul Sito web,
- b. l'esecuzione dell'Ordine del Cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema di negoziazione multilaterale o di un sistema di negoziazione organizzato (ossia sui "mercati OTC"), e ciò in relazione a tutte le negoziazioni,
- c. la fornitura di informazioni non indirizzate personalmente al Cliente tramite il sito web dell'Agente di borsa,
- d. che il Contratto si concluderà con l'accettazione della presente bozza di Contratto e concorda che l'Agente di borsa ha il diritto di non accettare la bozza di Contratto o di recedere dal Contratto concluso se l'Agente di borsa ritiene che i fatti materiali siano contrari alla presente bozza di Contratto.

12.2 Il Cliente, apponendo la propria firma autografa (anche a distanza) conferma che:

- a. ha preso esatta visione del testo della bozza di Contratto e conferma la completezza e la veridicità dei propri dati personali e delle informazioni da lui fornite, menzionate nel presente Contratto,
- b. ha preso esatta visione del contenuto delle Condizioni Generali di Contratto,
- c. tutte le sue risposte al Test dell'Investitore sono veritiere e dichiara sull'onore che tutte le informazioni contenute nella presente Bozza, nel Test dell'Investitore o in altri documenti pertinenti e presentati in relazione alla presente Bozza di Contratto sono aggiornate, complete e veritiere. Il Cliente è consapevole di avere il diritto di ripetere il Test dell'Investitore (disponibile sulla Piattaforma) in qualsiasi momento o su richiesta dell'Agente di borsa,
- d. ha preso conoscenza di tutti i costi e delle relative commissioni, contenenti informazioni relative ai servizi di investimento e ai servizi accessori forniti ai sensi del presente Contratto, compresi eventuali pagamenti di terzi, ai sensi dell'art. 73d co. 1 lett. d) della Legge sui Titoli,
- e. in conformità con la Legge sui Titoli, gli sono state fornite informazioni sui principi di classificazione dei clienti e sul diritto di richiedere un cambiamento di classificazione nell'ambito della classificazione dei clienti elencata sul sito web e sulla sua classificazione come "cliente non professionale". Il Cliente accetta di essere classificato come "cliente non professionale",
- f. è stato informato sulla natura e sui rischi associati ai servizi di investimento forniti, sui suoi diritti alle informazioni fornite dall'Agente di borsa, sulle modalità e sulla portata del sistema di protezione del cliente e sulle garanzie fornite da tale sistema, sugli obblighi e sulle responsabilità dell'Agente di borsa,
- g. di comunicare tempestivamente all'Agente di borsa qualsiasi modifica dei propri dati identificativi e delle informazioni riportate nella bozza di Contratto, ivi compresa qualsiasi modifica del proprio domicilio fiscale e



dei dati relativi all'elenco dei propri soggetti controllanti, l'assegnazione di un numero di identificazione fiscale, e si impegna a comunicare la variazione dei dati mediante dichiarazione giurata entro 30 giorni dalla data della modifica qualora qualsiasi informazione o qualsiasi dichiarazione riportata nella bozza del presente Contratto, a seguito di un cambiamento delle circostanze, diventi non veritiera. Il Cliente, apponendo la propria firma autografa (anche a distanza) si impegna inoltre a fornire all'Agente di borsa ulteriori dati e autocertificazione ai fini degli obblighi previsti dalla Legge n. 359/2015 Racc. sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ai fini dell'amministrazione fiscale e sulla modifica e integrazione di alcune leggi, e successive modifiche,

- h. L'Agente di borsa ottiene e tratta i dati personali forniti in qualità di titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e dell'articolo 13, co. 1, lettere b), c) e f), della Legge n. 18/2018 Racc. sulla protezione dei dati personali, nonché in conformità alla formulazione di leggi speciali, in particolare allo scopo di i) concludere, eseguire e controllare successivamente le negoziazioni tra l'Agente di borsa e i Clienti, allo scopo di identificare i Clienti e i loro rappresentanti, allo scopo di proteggere e far valere i diritti dell'Agente di borsa nei confronti dei Clienti, allo scopo di documentare le attività dell'Agente di borsa ai fini della vigilanza e dell'adempimento ai compiti e agli obblighi dell'Agente di borsa ai sensi della Legge sui Titoli in conformità con gli art.li 73a e 75, ii) esercitare la dovuta diligenza in relazione al Cliente e allo scopo di rilevare un'operazione di negoziazione insolita ai sensi degli art.li 10 e 19 della Legge n. 297/2008 Racc. sulla tutela contro la legalizzazione dei proventi di reato, iii) fornire informazioni sui conti finanziari ai fini di una corretta valutazione della responsabilità fiscale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 359/2015 Racc. sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ai fini dell'amministrazione fiscale e sulla modifica e integrazione di alcuni atti, iv) scambiare informazioni sui servizi finanziari mediati tra l'Agente finanziario e l'Agente di borsa ai sensi della Legge n. 186/2009 Coll. sull'intermediazione finanziaria e la consulenza finanziaria e sulla modifica e integrazione di alcuni regolamenti (di seguito "LsIFeCF"). Il Cliente comprende che, ai sensi della legge n. 18/2018 Coll. sulla protezione dei dati personali, e successive modifiche, l'AF, o altri soggetti in qualità di intermediari, è autorizzato a trattare i dati personali degli interessati - dei Clienti.
- i. prima della divulgazione dei propri dati personali da parte dell'Agente di borsa, è stato preventivamente informato dei dati identificativi dell'intermediario e dei suoi diritti in qualità di soggetto interessato ed è stato informato di tutti i dati ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 20 della Legge n. 18/2018 Racc. sulla protezione dei dati personali, come modificata, nell'ambito definito per base giuridica, la finalità e l'ambito di trattamento relativi, e riconosce che l'Agente di borsa ha il diritto di affidare il trattamento dei suoi dati personali all'incaricato del trattamento nell'ambito della presente dichiarazione, nonché il fatto che una fotocopia del suo documento di identità può essere inviata all'Agente di borsa se il contratto è concluso tramite AF.
- j. ulteriori dettagli sulla protezione dei dati personali, compresi i diritti degli interessati, sono riportati sul sito web nell'Informativa sulla privacy (Informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali).
- k. Il Cliente acconsente all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica in conformità alle CGC per l'invio di corrispondenza che non richiede la sua firma o la cui natura consente di essere inviata elettronicamente all'indirizzo e-mail che ha fornito all'Agente di borsa. Il Cliente ha il diritto di richiedere per iscritto che la corrispondenza venga inviata all'indirizzo di corrispondenza fornito all'Agente di borsa.
- 12.3 Il Cliente riconosce che l'Agente di borsa è obbligato, ai sensi della legislazione applicabile, a registrare le chiamate del Cliente che portano o possono portare alla concessione/esecuzione di un ordine in relazione a un servizio di investimento o che sono effettuate con l'intenzione di fornire servizi relativi agli ordini.
- 12.4 Se il Cliente ha il regime della comunione legale dei beni, dichiara di aver informato il/la coniuge dell'investimento previsto e di aver ottenuto il consenso del/della coniuge alla sua realizzazione.



ARTICOLO 13

REMUNERAZIONE E RECUPERO DEI COSTI DELL'AGENTE DI BORSA

- 13.1 Il Cliente si impegna a pagare all'Agente di borsa, per le attività svolte ai sensi del presente Contratto, le commissioni e i costi il cui importo è pubblicato sul Sito Web.
- 13.2 L'Agente di borsa si riserva il diritto di modificare le tariffe in qualsiasi momento con un preavviso di tre (3) giorni lavorativi.
- 13.3 Il Cliente è consapevole di essere responsabile per tutti i depositi, le dichiarazioni e i resoconti richiesti da qualsiasi autorità competente, sia governativa che di altro tipo, e per il pagamento di tutte le imposte (incluse, ma non solo, le imposte sul trasferimento o sul valore aggiunto) derivanti da o in connessione con la sua attività con l'Agente di borsa. Prima di effettuare Ordini con l'Agente di borsa, il Cliente deve familiarizzare con i prezzi, le commissioni, gli spread, le commissioni di mantenimento o di swap e le commissioni di gestione pubblicati sul Sito web e vincolanti per entrambe le parti. L'Agente di borsa può di volta in volta, a sua esclusiva discrezione, offrire prezzi o spread inferiori a quelli pubblicati sul sito web in quel momento. Il Cliente sarà informato su base ex-ante ed ex-post dei costi, delle commissioni associate e della Commissione di mantenimento, relativi alla negoziazione di CFD e Azioni fisiche in conformità alle leggi applicabili. Il Cliente sarà inoltre informato delle tariffe applicabili, del canone di manutenzione e di tutti i termini e le condizioni. Quanto sopra non influisce sull'obbligo dell'Agente di borsa di fornire lo stesso livello e la stessa qualità di servizio a tutti i Clienti.

ARTICOLO 14

L'ORIGINE DELLA PROPRIETÀ DEI FONDI UTILIZZATI PER EFFETTUARE LA NEGOZIAZIONE

- 14.1 Il Cliente dichiara con la propria firma (anche a distanza) che i fondi utilizzati in qualsiasi operazione di valore superiore a EUR 15.000 (o l'equivalente nella valuta di riferimento) che esegue o eseguirà in qualsiasi momento durante la durata del Contratto con l'Esercente sono di sua proprietà; inoltre, il Cliente dichiara di essere l'utente finale dei benefici e di eseguire il presente Contratto e la/e negoziazione/i a proprio nome e per proprio conto. Allo stesso tempo, il Cliente dichiara che i fondi utilizzati per eseguire la negoziazione o le negoziazioni non sono proventi di reato e che la conclusione del Contratto o l'esecuzione dei suoi obblighi e delle sue negoziazioni non costituiscono un'operazione finanziaria insolita ai sensi della Legge n. 297/2008 Coll. sulla protezione contro la legalizzazione dei proventi di reato, e successive modifiche.
- 14.2 Il Cliente dichiara e si impegna a far sì che se i fondi da utilizzare per qualsiasi negoziazione superino i 15.000 EUR, che è stata effettuata o da effettuare in qualsiasi momento durante la durata del Contratto con l'Agente di borsa, siano detenuti da un'altra persona che è l'utente finale dei benefici o nel caso in cui ciascuna di tali negoziazioni sia effettuata o da effettuare in qualsiasi momento durante la durata del Contratto con l'Agente di borsa in nome e per conto di un'altra persona, egli dovrà presentare all'Agente di borsa, prima dell'esecuzione di tali negoziazioni, il consenso speciale scritto della persona interessata all'utilizzo dei suoi fondi per la negoziazione da effettuare e all'esecuzione di tale negoziazione per suo conto, altrimenti sarà responsabile nei confronti dell'Agente di borsa per i danni subiti da quest'ultimo a causa di tale omissione da parte del Cliente. Tale consenso speciale scritto dovrà indicare, nel caso di una persona fisica: nome, cognome, N. d'identificazione personale o data di nascita e indirizzo della residenza e, nel caso di una persona giuridica: ragione sociale/denominazione, sede legale e N. di registro (in prosieguo "**dichiarazione speciale**"). I requisiti supplementari della dichiarazione speciale sono regolati nell'art. 17, paragrafo 17.7 delle CGC dell'Agente di borsa. Se il Cliente non rispetta l'obbligo di cui al presente paragrafo, l'Agente di borsa è tenuto a rifiutare l'esecuzione della negoziazione richiesta.



- 14.3 Le Parti contraenti convengono che le dichiarazioni vincolanti contenute nelle premesse del Contratto, le dichiarazioni vincolanti e l'impegno assunto dal Cliente ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 12.1 e 12.2 del Contratto di cui sopra, saranno validi per tutta la durata del Contratto con l'Agente di borsa, e il Cliente sarà pienamente responsabile della veridicità, correttezza e completezza delle suddette dichiarazioni.
- 14.4 Il Cliente - persona straniera con il presente dichiara di essere il titolare effettivo del reddito che realizza sulla base del presente Contratto, e che il reddito è considerato tale ai sensi della legge del paese in cui è residente fiscale.
- 14.5 Le Parti contraenti dichiarano che le dichiarazioni vincolanti rilasciate dal Cliente nell'art. 12 e nelle premesse del presente Contratto si applicano in misura integrale a ogni singola negoziazione eseguita sulla base di tali dichiarazioni, ad eccezione delle negoziazioni ai sensi dell'art. 12 del Contratto per le quali i fondi utilizzati sono di proprietà di un'altra persona o tali operazioni devono essere eseguite in nome e per conto di un'altra persona, prima dell'esecuzione delle quali il Cliente dovrà presentare una dichiarazione speciale vincolante. Il Cliente riconosce che l'Agente di borsa è tenuto a rifiutare l'esecuzione di una negoziazione in caso di mancato rispetto da parte del Cliente dell'obbligo di fornire le dichiarazioni di cui al presente articolo del Contratto. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto all'Agente di borsa qualsiasi modifica dei fatti dichiarati nelle dichiarazioni di cui sopra.

ARTICOLO 15

DISPOSIZIONI COMUNI

- 15.1 I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti non regolati dal presente Contratto sono disciplinati dalle CGC applicabili, che sono parte integrante del presente Contratto, e in particolare dalle disposizioni pertinenti della Legge sui Titoli, del Regolamento, della Legge n. 40/1964 Coll., del Codice Civile nella versione vigente, della Legge n. 513/1991 Coll., del Codice Commerciale nella versione vigente, della Legge sulla tutela dei consumatori nel settore dei servizi finanziari a distanza e di altre norme giuridiche generalmente vincolanti della Repubblica slovacca. Il Cliente, apponendo la propria firma (anche a distanza) dichiara di aver letto e compreso le CGC in oggetto nella loro interezza. Se il presente Contratto è in qualche sua parte in contrasto con le CGC, gli obblighi delle Parti contraenti convenuti nel presente Contratto prevarranno, se non diversamente concordato.
- 15.2 L'Agente di borsa non sarà responsabile per qualsiasi perdita, danno o spesa sostenuta dal Cliente che sia correlata o derivi direttamente o indirettamente (ma non esclusivamente) dalle seguenti situazioni/circostanze: (a) errore, guasto, interruzione o arresto delle operazioni sulla/e Piattaforma/e, o ritardo causato dalla Piattaforma o dalle Transazioni condotte attraverso la Piattaforma, problemi tecnici, guasti e malfunzionamenti del sistema, guasti della linea di comunicazione, malfunzionamenti o guasti delle apparecchiature o del software, problemi di accesso al sistema, problemi di capacità del sistema, congestione di Internet, violazioni della sicurezza, accesso non autorizzato e altri problemi ed errori informatici simili, (b) mancato adempimento da parte dell'Agente di borsa ai propri obblighi ai sensi del Contratto per motivi di un evento di forza maggiore o di altre cause al di fuori del proprio controllo, (c) azioni, omissioni o negligenze di terzi, (d) qualsiasi persona ottiene Credenziali di accesso del Cliente rilasciate dall'Agente di borsa prima che il Cliente abbia segnalato all'Agente di borsa la variazione dei propri Credenziali di accesso, (e) terze parti non autorizzate ottengono l'accesso a informazioni, inclusi indirizzi elettronici, comunicazioni elettroniche, informazioni personali e Credenziali di accesso quando le suddette informazioni vengono trasmesse tra le Parti contraenti o un'altra parte tramite Internet o altre apparecchiature di comunicazione di rete, posta, telefono o altri mezzi elettronici, (f) uno qualsiasi dei rischi indicati nel documento di Avvertimento sui Rischi, (g) il rischio valutario, (h) qualsiasi variazione delle aliquote fiscali, (i) il verificarsi di uno Slittamento, (j) l'affidamento da parte del Cliente su funzioni quali Trailing Stop, AF, o Ordini Stop Loss, (k) condizioni di mercato inusuali, (l) le azioni o le dichiarazioni dell'AF, (m) gli atti o le omissioni (comprese negligenza e frode) del Cliente e/o del suo AF, (n) le decisioni di trading del Cliente o del suo AF, (o) qualsiasi Ordine effettuato tramite e sulla base delle Credenziali di accesso del Cliente, (p) il contenuto, l'accuratezza, la correttezza e la completezza delle comunicazioni diffuse tramite la Piattaforma (o le Piattaforme), (r) la solvibilità, le azioni o le omissioni di una terza parte in caso di prelievo di fondi.



ARTICOLO 16

DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 16.1 Il presente Contratto viene stipulato a tempo indeterminato.
- 16.2 Il Contratto può essere risolto con l'accordo scritto di entrambe le Parti contraenti o in qualsiasi momento risolto per iscritto da una delle Parti, anche senza indicarne il motivo, a condizione che il Contratto sia risolto con la scadenza di un periodo di preavviso di almeno 7 giorni a partire dalla data di consegna del recesso all'altra Parte, a meno che altre disposizioni del Contratto con il Cliente non implicino diversamente. A scanso di equivoci, le Parti contraenti convengono e accettano che i mezzi elettronici saranno considerati la forma scritta dell'accordo di cessazione del Contratto nonché della risoluzione del Contratto ai sensi della presente disposizione.
- 16.3 Qualsiasi Ordine del Cliente si estingue alla data di scioglimento del presente Contratto. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal Contratto dal momento della sua entrata in vigore.
- 16.4 Una volta inviato il recesso del Contratto e prima della data della sua risoluzione (la data effettiva di risoluzione ai sensi del punto 16.2 del Contratto o la data effettiva dell'accordo di risoluzione): (a) Il Cliente è tenuto a chiudere tutte le sue Posizioni aperte. In caso contrario, l'Agente di borsa chiuderà tutte le Posizioni Aperte alla data effettiva di risoluzione del Contratto, (b) l'Agente di borsa avrà il diritto di interrompere l'accesso del Cliente alla(e) Piattaforma(e) o potrà limitare le funzioni che il Cliente è autorizzato ad utilizzare sulla(e) Piattaforma(e), (c) l'Agente di borsa avrà il diritto di rifiutare di accettare nuovi Ordini dal Cliente, (d) l'Agente di borsa avrà il diritto di rifiutarsi di consentire al Cliente di prelevare fondi dal Conto del Cliente e l'Agente di borsa si riserva il diritto di trattenere i fondi del Cliente nella misura necessaria a chiudere le posizioni già aperte e/o a saldare i debiti in sospeso del Cliente come da Contratto.
- 16.5 In caso di risoluzione del Contratto, possono essere applicate alcune o tutte le seguenti disposizioni: (a) l'Agente di borsa avrà il diritto di unire qualsiasi Conto del Cliente, consolidare i Saldi nei Conti del Cliente e regolare i Saldi in questione, (b) l'Agente di borsa avrà il diritto di chiudere il/i Conto/i del Cliente, (c) l'Agente di borsa avrà il diritto di convertire i fondi in qualsiasi valuta, (d) l'Agente di borsa avrà il diritto di chiudere le Posizioni Aperte del Cliente, (e) in assenza di qualsiasi attività illegale, sospetta attività illegale, frode commessa da parte del Cliente, o su ordine delle autorità competenti, in presenza di un Saldo a favore del Cliente, l'Agente di borsa (dopo aver trattenuto l'importo che l'Agente di borsa, a sua assoluta discrezione, ritiene appropriato in relazione a futuri debiti) pagherà al Cliente non appena possibile il Saldo in questione e fornirà al Cliente un estratto che mostri come si è arrivati al Saldo in questione e, se del caso, istruirà la Banca Depositaria a pagare l'importo in questione al Cliente. Tali fondi saranno consegnati al Cliente in conformità alle sue istruzioni. Le Parti contraenti convengono che l'Agente di borsa effettuerà il pagamento solo su un conto intestato al Cliente. L'Agente di borsa avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione, di rifiutare di effettuare il pagamento a terzi.

ARTICOLO 17

DISPOSIZIONI FINALI

- 17.1 Il presente Contratto sostituisce qualsiasi precedente accordo orale o scritto tra le Parti contraenti.
- 17.2 Le Parti contraenti dichiarano di essere, personalmente o tramite i loro rappresentanti autorizzati, pienamente capaci di agire legalmente e di essere autorizzate ad impegnarsi nel modo stabilito nel presente Contratto. Allo stesso tempo, si impegnano a risarcire i danni che ne derivano nel caso in cui tale dichiarazione si riveli falsa a posteriori. Le Parti contraenti dichiarano inoltre che il contenuto del presente Contratto è comprensibile e corrisponde alla loro vera, certa e libera volontà, e ciò confermano apponendo le loro firme autografe (anche con mezzi remoti). Il Cliente con la presente dichiara inoltre di aver potuto influenzare il contenuto del presente Contratto.



- 17.3 Il presente Contratto può essere modificato o integrato solo mediante appendici reciprocamente concordate e firmate dall'Agente di borsa e dal Cliente. L'Agente di borsa si riserva il diritto di modificare le CGC per i motivi indicati nelle stesse e di informare il Cliente delle modifiche apportate mediante un avviso presso le sedi commerciali dell'Agente di borsa e sul Sito Web. Il Cliente ha il diritto di esprimere il proprio disaccordo con la modifica delle CG nei modi e nei tempi previsti dalle CGC.
- 17.4 Qualsiasi modifica della legge applicabile che influisca sul contenuto del presente Contratto sostituirà di conseguenza le relative disposizioni.
- 17.5 I rapporti precontrattuali e contrattuali derivanti dal presente Contratto sono disciplinati dalle leggi della Repubblica slovacca. Le Parti convengono espressamente che, se non diversamente specificato nel presente Contratto, al presente Contratto e ai rapporti giuridici stabiliti dal presente Contratto si applicano le disposizioni della Legge sui Titoli, le disposizioni pertinenti del Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio per le imprese di investimento, nonché i termini definiti ai fini della suddetta Direttiva e le disposizioni pertinenti della Legge n. 40/1964 Coll. del Codice civile.
- 17.6 Se il Contratto viene stipulato a distanza, entrambe le Parti accettano quanto sopra. Ritengono che questa forma sia sufficiente e completa, tenendo conto della possibilità di richiedere la stipula per iscritto.
- 17.7 Le Parti contraenti dichiarano di convenire espressamente che i tribunali della Repubblica Slovacca abbiano la giurisdizione esclusiva per risolvere tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale ai sensi del presente Contratto o le richieste di risarcimento danni. Le controversie possono essere risolte anche in sede extragiudiziale, in conformità con la Procedura di reclamo dell'Agente di borsa.
- 17.8 L'Allegato 1 - Termini e condizioni del trading di CFD fa parte integrante del presente Contratto.
- 17.9 Le Parti contraenti dichiarano che le disposizioni del Contratto sono state reciprocamente comprese nel loro contenuto e nella loro interezza e che esprimono la loro libera e seria volontà.



Allegato 1 - TERMINI E CONDIZIONI DEL TRADING DI CFD

1. Misura

1.1. Il presente Allegato si applica solo ai Clienti che negoziano in strumenti finanziari CFD.

2. Tipi di Ordini CFD

2.1. Il Cliente può inserire i seguenti Ordini CFD: (a) Acquistare ("Buy") (b) Vendere ("Sell") (c) Sell Limit, Sell Stop (d) Buy Limit, Buy Stop (e) Take Profit, Stop Loss (f) Impostazione della scadenza (g) Altri Ordini disponibili sulla Piattaforma.

3. Inserire, annullare o rimuovere gli Ordini ed eseguire gli Ordini del Cliente.

3.1. Le Parti contraenti convengono che la negoziazione di CFD può essere soggetta a termini, condizioni, requisiti, caratteristiche e restrizioni aggiuntive disponibili su ciascuna Piattaforma e il Cliente accetta che essi siano vincolanti per il medesimo e che l'Agente di borsa abbia il diritto di modificarli senza preavviso al Cliente; il Cliente si impegna pertanto a verificare la presenza di tali modifiche prima di inserire un nuovo Ordine CFD. Inoltre, gli Ordini CFD sono inseriti ed eseguiti in conformità ai Termini e Condizioni, agli Oneri Finanziari, alla Politica di Rollover e agli Orari di Trading disponibili sul Sito Web e l'Agente di borsa ha il diritto di modificarli senza preavviso al Cliente. Il Cliente si impegna inoltre a pagare la Commissione di gestione applicabile per la negoziazione delle Azioni fisiche.

3.2. Gli Ordini possono essere inseriti, eseguiti e (ove consentito) modificati o rimossi durante l'orario di negoziazione per ogni CFD che appare sul Sito Web nella versione vigente. Gli ordini pendenti non eseguiti rimangono validi durante la sessione di negoziazione successiva (se applicabile). Gli ordini di mercato che non vengono eseguiti a causa di un volume insufficiente, non rimarranno validi e saranno annullati. Tutte le posizioni aperte a pronti saranno trasferite al Giorno Lavorativo successivo alla chiusura della negoziazione sul Mercato Sottostante di riferimento, fermo restando il diritto dell'Agente di borsa di chiudere le posizioni aperte a pronti. Qualsiasi posizione a termine aperta, dopo la scadenza del periodo pertinente, sarà trasferita al periodo pertinente successivo, fermo restando il diritto dell'Agente di borsa di chiudere la posizione a termine aperta.

3.3. Gli Ordini saranno validi in base al tipo e all'ora dell'Ordine inserito, come stabilito dal Cliente. A meno che non sia specificato un periodo di validità, un Ordine è valido per un periodo di tempo indeterminato. Tuttavia, l'Agente di borsa ha la facoltà di annullare uno o tutti gli Ordini pendenti se il valore degli Attivi nel Conto cliente raggiunge lo zero.

3.4. Gli Ordini non possono essere modificati o rimossi una volta piazzati sul mercato. Gli Ordini di Stop Loss e Take Profit possono essere modificati, anche dopo l'immissione di una negoziazione nel mercato, se il loro valore è superiore a un livello specifico (a seconda del simbolo di negoziazione).

3.5. Il Cliente può modificare la data di scadenza degli Ordini pendenti o annullare o modificare un Ordine pendente prima della sua esecuzione.

3.6. L'Agente di borsa accetta e procede all'esecuzione di tutti gli Ordini effettuati dal Cliente esattamente secondo i loro termini e condizioni. L'Agente di borsa esula dalla verifica dell'accuratezza di qualsiasi Ordine.

3.7. Gli Ordini vengono eseguiti come segue: (a) gli Ordini Take Profit (T/P) vengono eseguiti a prezzi prestabiliti; (b) gli ordini Stop Loss (S/L) vengono eseguiti a prezzi prestabiliti, a seconda dei prezzi di apertura del mercato; (c) gli ordini Stop Loss (S/L) impostati per posizioni bloccate vengono eseguiti al primo prezzo di mercato - il primo prezzo che l'Agente di borsa ottiene; (d) gli ordini Buy Stop e Sell Stop per aprire una posizione vengono eseguiti al primo prezzo di mercato - il primo prezzo che l'Agente di borsa ottiene.

3.8. Per la durata del presente Contratto, l'Agente di borsa, in relazione a tutte le singole negoziazioni in CFD, accetterà gli Ordini del Cliente e gli inoltrerà a una terza parte che sarà la Sede di esecuzione e la controparte nel CFD. L'elenco delle Sedi di esecuzione dell'Agente di borsa è disponibile sul Sito Web. L'Agente di borsa non sarà una controparte nel CFD.

3.9. L'Agente di borsa non è obbligato, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, a monitorare o informare il Cliente sullo stato dell'Operazione o a chiudere eventuali posizioni aperte del Cliente. Se l'Agente di borsa decide di farlo, lo fa a sua esclusiva discrezione e non si assume alcun obbligo di continuare a farlo.

3.10. È responsabilità del Cliente essere sempre consapevole della propria posizione.



4. Quotazioni

4.1. Se l'Agente di borsa non è in grado di piazzare un Ordine per motivi di prezzo, volume o altro, invierà al Cliente una nuova Quotazione con il prezzo al quale è disposto a eseguire la negoziazione.

4.2. Le Quotazioni visualizzate nella Piattaforma sono aggiornate. Tuttavia, in caso di elevata volatilità del Mercato del Sottostante, l'esecuzione di un Ordine può cambiare a causa dei tempi di esecuzione e, sebbene il Cliente possa richiedere un prezzo, riceverà il primo prezzo disponibile sul mercato.

4.3. L'Agente di borsa fornisce Quotazioni che tengono conto del prezzo dell'Attività Sottostante, ma ciò non significa che tali Quotazioni siano una percentuale specifica del prezzo dell'Attività Sottostante. Quando il Mercato del Sottostante pertinente è chiuso, le Quotazioni fornite dall'Operatore rifletteranno il prezzo Bid e Ask stimato dall'Operatore per l'Attività Sottostante pertinente in quel momento. Il Cliente prende atto che l'Agente di borsa stabilirà tali Quotazioni a sua esclusiva discrezione.

5. Commissioni finanziarie, politica di rollover e orari di negoziazione

5.1. Tutti i CFD forniti dall'Agente di borsa sono soggetti a una commissione finanziaria giornaliera. Gli oneri finanziari per i diversi tipi di CFD sono indicati nelle Condizioni di contratto, disponibili sul Sito web e/o sulla Piattaforma.

5.2. Tutte le Azioni fisiche fornite dall'Agente di borsa sono soggette a una Commissione di gestione giornaliera per il mantenimento di una posizione aperta, che viene addebitata alla fine di ogni giorno lavorativo e che si triplica ogni mercoledì.

6. Swap

6.1. L'Agente di borsa pubblica sul proprio Sito Web le date in cui vengono calcolati i Punti Swap. Il mercoledì, questi saranno triplicati sulla Piattaforma.

7. Lotti

7.1. La dimensione di 1 (uno) lotto standard è l'unità di misura stabilita per ogni CFD. L'Agente di borsa può, a sua discrezione, offrire lotti standard, microlotti e minilotti come specificato nella versione applicabile dei Termini e condizioni contrattuali.

8. Gli Ordini di Trailing Stop, Expert Advisor e Stop Loss

8.1. Il Cliente concorda che le operazioni di negoziazione che utilizzano altre funzionalità della Piattaforma, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Trailing Stop e/o Expert Advisor o software di trading automatizzato simile, sono eseguite esclusivamente a rischio e pericolo del Cliente in quanto dipendono direttamente dal terminale di negoziazione del Cliente e l'Agente di borsa non sarà in alcun modo responsabile.

8.2. Il Cliente concorda che l'inserimento di un Ordine Stop Loss non limiterà necessariamente le perdite degli importi specificati, in quanto le condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tale Ordine al prezzo specificato e l'Agente di borsa esula da ogni responsabilità.

9. Requisiti di Margine

9.1. Il Cliente dovrà fornire e mantenere il Margine Iniziale e/o il Margine Coperto ai livelli che l'Agente di borsa può, a sua esclusiva discrezione, determinare in qualsiasi momento in conformità ai Termini e Condizioni Contrattuali per ciascun tipo di CFD.

9.2. È responsabilità del Cliente assicurarsi di aver compreso le modalità di calcolo del Margine.

9.3. In assenza di cause di forza maggiore, l'Agente di borsa avrà il diritto di modificare i Requisiti di Margine dando al Cliente un preavviso scritto di dieci (10) Giorni Lavorativi. In questo caso, l'Agente di borsa ha il diritto di applicare i nuovi Requisiti di Margine alle nuove Posizioni e anche alle Posizioni già aperte.

9.4. L'Agente di borsa ha il diritto di modificare i Requisiti di Margine senza preavviso al Cliente in caso di forza maggiore. In tale situazione l'Agente di borsa ha il diritto di applicare i nuovi Requisiti di Margine alle nuove Posizioni e anche alle Posizioni già aperte.



9.5. L'Agente di borsa ha il diritto di chiudere o limitare il volume delle Posizioni Aperte del Cliente (nuove o totali) e di rifiutare nuovi Ordini in uno dei seguenti casi: (a) L'Agente di borsa ritiene che si siano verificate condizioni di negoziazione insolite nel mercato. (b) Il valore della garanzia collaterale del Cliente è sceso al di sotto del Requisito di Margine minimo. (c) Se l'Attivo (saldo corrente, comprese le Posizioni Aperte) è in qualsiasi momento pari o inferiore a una determinata percentuale del Margine (della garanzia collaterale) richiesto per mantenere la Posizione Aperta. (d) L'Agente di borsa invia una richiesta Margin Call e il Cliente non la esegue. (e) In caso di inadempienza da parte del Cliente

9.6. Il Cliente ha l'obbligo di informare immediatamente l'Agente di borsa se ritiene di non essere in grado di effettuare il pagamento di una Margin Call nei tempi previsti.

9.7. Dopo aver inviato una Margin Call, al Cliente verranno proposte tutte o alcune delle tre opzioni per risolvere la situazione: (a) Limitare le sue attività (cioè chiudere le negoziazioni); o (b) Coprire le sue posizioni (cioè aprire posizioni contrarie a quelle esistenti) mentre rivaluta la situazione; o (c) Depositare altro denaro sul Conto cliente.

9.8. Se il Cliente non riesce a soddisfare il Margin Call e il mercato si muove contro di lui, le sue posizioni saranno chiuse al livello di Stop Out del 50% e l'Agente di borsa ha il diritto di rifiutare un nuovo Ordine. In funzione delle specifiche condizioni di mercato, il Cliente può perdere più del 50% del suo Margine.

9.9. Il Margine deve essere pagato con fondi nella Valuta del Conto Cliente.

9.10. Il Cliente si impegna a non costituire alcun pegno sul Margine trasferito all'Agente di borsa e nemmeno ad acconsentire a qualsiasi cessione o trasferimento.

10. Benefici

10.1. L'Agente di borsa ha il diritto, a sua esclusiva discrezione e in conformità con le Normative Applicabili, di fornire di volta in volta diversi benefici ai propri Clienti in conformità con le Normative Applicabili (in prosieguo "Benefici"). I Benefici possono sempre essere soggetti a termini e condizioni aggiuntivi.

11. Negoziazione con il robot

11.1. Se il Cliente desidera utilizzare il robot, deve prima ottenere il consenso scritto dell'Agente di borsa. La violazione di tale obbligo sarà considerata come una violazione degli obblighi del Cliente. Per negoziazione con il robot si intende l'inserimento automatico di Ordini basati su calcoli algoritmici.

12. Commissioni

12.1. L'Agente di borsa ottiene da terzi i dati per determinare l'importo di swap, commissioni, spread in relazione a un determinato tipo di CFD o Azione fisica. Occorre sottolineare che l'Agente di borsa riceve commissioni/incentivi da Istituti Finanziari Terzi od ottiene la sua commissione dai supplementi che aggiunge al prezzo ricevuto da Istituti Finanziari Terzi a cui gli Ordini del Cliente vengono trasmessi per il regolamento. L'Agente di borsa dovrà divulgare le informazioni relative a tali commissioni al Cliente sul proprio sito web e/o in altro modo, in conformità alla Normativa Applicabile. L'Agente di borsa informerà i propri Clienti almeno una volta all'anno sull'importo effettivo dei loro pagamenti.

13. Differenza e regolamento

13.1. Dopo il completamento dell'Operazione:

(a) Il Cliente è responsabile della Differenza se l'Operazione: • Vendere e il Prezzo di chiusura dell'Operazione è superiore al Prezzo di apertura dell'Operazione; oppure • Acquistare e il Prezzo di chiusura dell'operazione è inferiore al Prezzo di apertura dell'Operazione.

(b) Il Cliente riceve la Differenza se l'Operazione: • Vendere e il Prezzo di chiusura dell'Operazione è inferiore al Prezzo di apertura dell'Operazione; oppure • Acquistare e il Prezzo di chiusura dell'Operazione è superiore al Prezzo di apertura dell'Operazione.

13.2. Salvo diverso accordo dell'Agente di borsa, tutti gli importi per i quali una delle Parti contraenti è responsabile ai sensi del punto 13.1 di cui sopra saranno dovuti e pagabili immediatamente alla conclusione dell'Operazione. Il Cliente autorizza l'Agente di borsa ad addebitare o accreditare sul Conto del Cliente i relativi importi al completamento di ciascun'Operazione. Resta inteso che una volta che il Cliente inserisce un Ordine, fino a quando l'Ordine non viene eseguito e l'Operazione non viene chiusa, il Margine di mantenimento non sarà utilizzato come garanzia collaterale e quindi non sarà disponibile per il prelievo.